



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Codice Ente 10046

Reg. Gen. Numero **616**
Numero Settoriale **166**
del **16-12-2020**

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

OGGETTO: SERVIZIO RPD/DPO (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) E FORMAZIONE PRIVACY PER IL PERIODO 2021-2022, CON OPZIONE DI RINNOVO DI PARI DURATA. AFFIDAMENTO AL DOTT. ANDREA CIAPPESONI - CIG Z802F5F9D0

Vista la proposta di determinazione num. 166/2020 del 15-12-2020, istruita da FABIO SAMPIETRO, relativa all'oggetto

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi

DETERMINA

DI ADOTTARE la proposta di determinazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI ISTITUZIONALI
DOTT. SERGIO BONFANTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Proposta di determinazione num. 166 / 2020 del 15-12-2020

avente ad Oggetto: SERVIZIO RPD/DPO (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI) E FORMAZIONE PRIVACY PER IL PERIODO 2021-2022, CON OPZIONE DI RINNOVO DI PARI DURATA. AFFIDAMENTO AL DOTT. ANDREA CIAPPESONI - CIG Z802F5F9D0

Richiamata la propria determinazione n.207 del 28.12.18 con la quale si è affidato, per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2020, l'incarico di RPD/DPO alla società NORMATEC s.r.l. ai sensi del GDPR 679/2016;

Considerato che il Comune è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD/DPO rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett. a) del GDPR (che prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali»);

Accertato che all'interno dell'Amministrazione Comunale non ci sono dipendenti in possesso di tutti i requisiti professionali che, secondo la norma, debbono essere posseduti dal RPD/DPO, e che, pertanto, necessariamente si deve continuare a ricorrere all'individuazione di una figura esterna all'Ente;

Visto l'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale permette, nelle procedure previste dall'art. 36 comma 2 lettera a) che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in forma semplificata l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionale, ove richiesti;

Considerate le linee guida n. 4 ANAC che esplicitano quanto sopra già esposto, rimarcando come la determina a contrarre o atto equivalente contengano, in modo semplificato (...) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali”;

Richiamato, inoltre, l'art.36 del DLgs 50/2016 e s.m.i., il quale recita che “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'art 30 comma 1,34,42, nonché nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medio-imprese”;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 D.Lgs 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40,000 € trova applicazione quanto prevede l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016

Ravvisata, pertanto, la necessità di predisporre il presente atto che accorpa anche la determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico di RPD/DPO ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2022 con possibilità di rinnovo per 2 (due) anni a soggetto esterno, al fine di adempiere a quanto previsto dalla normativa;

Rilevato che tale affidamento ha per oggetto anche la formazione per i neo-assunti e l'aggiornamento per tutti i dipendenti in servizio in materia di privacy;

Dato atto che da specifiche verifiche si è riscontrato che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia congruamente remunerata (sulla base del raffronto di prezzi per lo svolgimento di

servizi analoghi);

Atteso che, in osservanza di quanto sopra richiamato, con la piattaforma SINTEL – procedura id 131654074 è stata pubblicata una procedura per l'affidamento dell'incarico di DPO/RPD (Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei dati) per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2022 con possibilità di rinnovo per 2 (due) anni, con base di gara pari ad € 7.000 IVA esclusa (ove dovuta in quanto la quota parte di € 700 a base di gara è esente IVA ai sensi del DPR n. 633/1972 art. 10 c. 20 e della L. n. 537/1993 art. 14 c.10 e s.m.i. in quanto formazione);

Visto l'esito della predetta procedura condotta sulla piattaforma Sintel id 131654074 (scadenza offerte 04.12.2020 ore 12.30) da cui risultano pervenute le seguenti offerte:

- dott. Ciappesoni Andrea, ribasso pari a 54,71%
- Cres LT S.r.l, ribasso pari a 29%
- Avv. Roberto Alessia, ribasso pari a 20%

Considerata che l'offerta proposta migliore, secondo il criterio del minor prezzo previsto, è quella del dott. Andrea Ciappesoni – CF CPPNDR75E25E507K/ P.IVA 02468620139, dal cui ribasso offerto si determina la cifra di 3.170,30 € IVA esclusa (ove dovuta) per gli anni 2021 e 2022 e che lo stesso, con nota prot. 29478 del 09.12.2020. ha trasmesso la documentazione integrativa legata alla proposta, richiesta a tutti i partecipanti;

Visto che per tale affidamento non si applica la disciplina dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i (offerte anormalmente basse) in quanto le offerte ammesse sono inferiori a 4, come previsto dallo stesso art. 97 D.Lgs 50/2016 comma 3bis, anche al di là delle disposizioni transitorie fino al 31.12.2021 previste dal dl 32/2019 convertito con legge 55/2019;

Atteso che:

- il citato professionista risulta in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del RGPD, per la nomina a RPD;
- inoltre non sussistono situazioni di conflitto di interesse ed il professionista è nella posizione di operare in piena autonomia e indipendenza;

Valutato pertanto che l'offerta possa ritenersi congrua per valore economico nonché adeguata in relazione all'entità ed alle caratteristiche del servizio;

Visto che nella procedura sopra indicata il professionista ha dichiarato, con nota sottoscritta con firma digitale, l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti generali;

Preso atto delle richiamate linee guide ANAC n. 4 che al punto 4.2.2 consentono alla stazione appaltante, per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo fino a Euro 5.000,00, la facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'art. 32 c. 14 del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti;

Visto altresì che sono in corso le verifiche per il possesso dei requisiti ai sensi dell'art.80 del D.Lgs n.50/2016 s.m.i. e ad oggi risultano pervenute le seguenti certificazioni:

- DURC INPS online con scadenza 18.12.2020 regolare;
- Camera di Commercio Industrie Artigianato e Agricoltura in data 14.12.2020 da cui non risulta

alcuna procedura concorsuale;

- annotazioni AVCpass in data 15.12.2020 nulle;

Visto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 296/2006, gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni CONSIP o di altre centrali di committenza e nel caso in cui non se ne avvalgano sono obbligate a utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni di cui sopra;

Visto altresì l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 e s.m.i., come modificato dall'art. 7, comma 2, della L. 94/2012, dalla L. n. 228/2012 e dall'art. 1 comma 502 della L. n. 208/2015, legge di stabilità 2019 ai sensi del quale i Comuni per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Ritenuto di dover procedere all'affidamento di cui trattasi nelle more dell'ottenimento delle restanti certificazioni, con l'avvertenza che nel caso di esito negativo si procederà alla revoca del presente provvedimento con addebito delle spese, denuncia alle Autorità Giudiziarie e segnalazione all'ANAC;

Dato atto che sul prezzo di affidamento del servizio è stato reso giudizio di congruità da parte del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali;

Dato atto della correttezza, regolarità e legittimità dell'attività istruttoria svolta;

Dato altresì atto che i responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonché il sottoscrittore del presente atto hanno accertato di non essere in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al "Codice di Comportamento", verificando l'insussistenza dell'obbligo di astensione;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/00 che affida ai responsabili di settore la competenza nell'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi;

Visto il decreto sindacale Reg.n. 19 del 16.05.2019 con il quale il Sindaco ha attribuito al Responsabile del 1° Settore – Servizi Istituzionali – le funzioni di cui all'art.107 del D.Lgs. 267/00 e successive modifiche;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2020, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 33 del 02.04.2020, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/00 e dell'art. 21 del vigente regolamento di contabilità;

PROPONE

1. di dare atto che le premesse al presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso e vengono integralmente richiamate;
2. di provvedere ai servizi in premessa descritti con affidamento al dott. Andrea Ciappesoni – CF CPPNDR75E25E507K / P.IVA 02468620139, con sede in Mandello del Lario 23826, Strada Montesanto n.11 che ha offerto un ribasso pari al 54,71%, per una cifra di € 3.173,30 IVA esclusa (ove dovuta) per gli anni 2021 – 2022 (€ 1.586,65 € IVA esclusa – ove dovuta per ogni anno) tramite affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 1 lett a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i mediante piattaforma SINTEL id procedura 131654074, alle condizioni del Foglio Patti e Condizioni sottoscritto in segno di completa accettazione;

3. di stabilire, ai sensi dell'art 192 D.Lgs 267/2000 quanto segue:

- il fine del contratto è lo svolgimento del servizio di DPO/RPD (Data Protection Officer / Responsabile della Protezione dei Dati) per gli anni 2021-2022 (con opzione di rinnovo per 2 anni);
- il contratto verrà stipulato mediante affidamento diretto mediante piattaforma SINTEL;
- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

4. di dare atto che la spesa derivante dalla presente determinazione, a favore del dott. Andrea Ciappesoni – CF CPPNDR75E25E507K / P.IVA 02468620139, con sede in Mandello del Lario 23826, Strada Montesanto n.11 è pari a € 3.173,30 IVA esclusa, per un totale di € 3.748,20 IVA compresa (applicata sulla quota parte ove dovuta, esente IVA quota parte formazione) con la seguente copertura:

- Bilancio 2021: sul capitolo 471 per la cifra di € 1.602,36 e sul capitolo 651 per la cifra di € 271,74 (€ 1.313,41 + IVA per il servizio RPD/DPO ed € 271,74 esente IVA per formazione);
- Bilancio 2022: sul capitolo 471 per la cifra di € 1.602,36 e sul capitolo 651 per la cifra di € 271,74 (€ 1.313,41 + IVA per il servizio RPD/DPO ed € 271,74 esente IVA per formazione);

5. di dare altresì atto che:

- ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;
- la spesa di cui sopra, ai fini del rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 è esigibile per € 1.874,10 entro il 31.12.2021 e per € 1.874,10 entro il 31.12.2022;
- è stato acquisito il seguente CIG: Z802F5F9D0;
- sul prezzo di affidamento del servizio è stato reso giudizio di congruità da parte del Responsabile del Settore Servizi Istituzionali;

6. di dare atto che, in caso di rinnovo per 2 (due) anni, si assumerà impegno di spesa sui capitoli di competenza del Bilancio 2023 e 2024, con successivo provvedimento;

7. di disporre che la liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento sarà disposta a ricevimento fattura elettronica in formato elettronico (codice univoco ufficio UF15SW) dal Servizio Personale con successivo provvedimento, secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento comunale di Contabilità;

8. ai fini del rispetto della legge 136/2010 si subordina l'efficacia del servizio alle seguenti prescrizioni:

- a. la ditta (...) - assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
- b. la ditta (...) - si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Lecco della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria,

c. la ditta (...) - si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori/subcontraenti, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, le seguenti clausole:

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)

9. di comunicare copia della presente alla Giunta Comunale e di trasmettere la stessa al Settore Servizi Economico – Finanziari ed al dott. Andrea Ciappesoni

Li 15.12.2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Fabio Sampietro